CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE E RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI SETTORI SPECIALI

ai sensi e per gli effetti degli artt. 50, comma 5 e 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 77 del 31 marzo 2023 – Serie generale

Revisione n. 2 del 28 Maggio 2025

1. PREMESSA 3
2. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 3
3. CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE 4
4. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6
5. AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 7
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COMMISSIONE GIUDICATRICE 9
7. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO -AMMINISTRATIVO PER L'ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI TELEMATICI DI OPERATORI ECONOMICI 10
9. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 23
10. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 31
11. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 35
12. RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA ... 40
13. PAGAMENTI 41
14. ONERI FISCALI 41
15. NORME DI COMPORTAMENTO – D.LGS. N. 231/2011 – LEGGE N. 190/212 41

1. PREMESSA

Il **CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.** (in seguito: stazione appaltante) è società operante nell'ambito dei settori speciali di cui **all'art. 141, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici** (in seguito: Codice); è uno dei gestori dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 «Biellese, Vercellese, Casalese» del Piemonte ed è una azienda interamente a capitale pubblico (società in house) che si occupa dalla metà dell'anno 2003 della gestione del Servizio Idrico Integrato in 29 comuni ubicati nelle province di Biella e di Vercelli.

Nel rispetto **dell'art. 2, quarto periodo, del "Regolamento in materia di procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, forniture, servizi e servizi di ingegneria e architettura e di supporto tecnico-amministrativo di importo inferiore alle soglie europee e rientranti nell'ambito dei settori speciali"** (Revisione n. 1), approvato dal Consiglio di amministrazione in data 17 settembre 2024, che prevede: *"La stazione appaltante allorché la normativa citata subisse nel tempo modifiche, si adeguerà alle stesse e, qualora necessario, modificherà e/o integrerà le disposizioni del presente Regolamento"*, **il presente Regolamento** (Revisione n. 2 in data __ aprile 2025) **è aggiornato alle modifiche introdotte al Codice dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209**.

2. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento – che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con verbale del Consiglio di amministrazione in data 17 settembre 2024 – disciplina l'affidamento dei contratti di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e di architettura e di supporto tecnico-amministrativo, nell'ambito delle attività aziendali, **di importo inferiore alle soglie europee** di cui **all'art. 14, comma 2, del Codice**.

Per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e di architettura e di supporto tecnico-amministrativo, nell'ambito delle attività aziendali, **di importo pari o superiore alle soglie europee** di cui **all'art. 14, comma 2, del Codice**, la stazione appaltante applicherà le disposizioni del **Libro III dell'appalto nei settori speciali, del Codice**.

Per quanto non espressamente previsto **dal Codice** e **dal presente Regolamento**, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicheranno le disposizioni **della legge 7 agosto 1990, n. 241** e alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicheranno le disposizioni **del Codice civile**, così previsto **dall'art. 12, del Codice**.

La stazione appaltante allorché la normativa citata subisse nel tempo modifiche, si adeguerà alle stesse e, qualora necessario, modificherà e/o integrerà le disposizioni **del presente Regolamento**.

La stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di cui **al presente Regolamento** utilizza la Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia denominata Sistema di Intermediazione Telematica SINTEL (in seguito "piattaforma SINTEL") al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.

La Piattaforma è stata certificata, così come risulta dal Registro Piattaforme Certificate (RPC) accessibile sul sito ANAC e consultabile al seguente link: http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert.

La stazione appaltante, nell'espletamento delle proprie attività, **si riserva di non utilizzare in via esclusiva le procedure di cui al presente Regolamento**. In tal caso, gli operatori economici qualificati e iscritti ai rispettivi elenchi non potranno pretendere e/o eccepire alcunché.

I nuovi elenchi di operatori economici sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è stato reso conoscibile in data 26 giugno 2023 mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Considerato che dal 1° gennaio 2024 le norme sulla digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto, previste dal Codice, hanno acquistato piena efficacia, gli aggiornamenti dell'avviso pubblico saranno resi conoscibili mediante pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e, successivamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante **www.cordarvalsesia.it** nella sezione **"Chi siamo" - "Società trasparente"** sotto le sezioni **"Bandi di gara"** e **"Bandi di gara e contratti"**, così come disposto **dall'art. 2, comma 2, dell'allegato II.1, del Codice**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare ulteriori disposizioni normative - rispetto a quelle direttamente applicabili ed elencate nel Libro III dell'appalto nei settori speciali, del Codice e nel presente Regolamento – inserendole, a titolo non esaustivo, nell'avviso con cui si istituirà l'elenco degli operatori economici; negli affidamenti diretti; nelle procedure negoziate senza bando; nelle indagini di mercato indice; nelle lettere di invito a presentare offerta ecc.

Le disposizioni **del presente Regolamento** e dei suoi allegati debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute e inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.

Costituiscono parte integrante e sostanziale **del presente Regolamento** il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e il Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza adottato dalla stazione appaltante, pubblicati sul proprio sito istituzionale al link https://www.cordarvalsesia.it/p.php/5346/Bandi-di-gara-e-concorsi.html. Tali documenti, anche se non richiamati negli atti e/o documenti delle procedure di selezione del contraente, vincoleranno gli operatori economici e dagli stessi dovranno essere osservati. **Il presente Regolamento**, approvato **con verbale del Consiglio di amministrazione** in data __ **aprile 2025**, sostituisce integralmente il precedente Regolamento (Revisione n. 1) approvato con verbale del Consiglio di amministrazione in data 17 settembre 2024.

3. CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

3.1. LAVORI

La tabella che segue riporta i valori stimati per l'affidamento di **appalti di lavori**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **che ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento**:

CONTRATTI SOTTOSOGLIA (ossia inferiori alla soglia europea pari a € 5.382.000,00)	IMPORTO	
A)	0,01 euro	< 150.000,00 euro
B)	150.000,00 euro	< 1.000.000,00 euro
C)	1.000.000,00 euro	< 5.538.000,00 euro

3.2. LAVORI DI SOMMA URGENZA

La tabella che segue riporta i valori stimati per gli **appalti di lavori di somma urgenza**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **che ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento**:

LAVORI DI SOMMA URGENZA	IMPORTO	
A)	0,01 euro	≤ 500.000,00 euro (o di importo indispensabile)

3.3. FORNITURE E SERVIZI

La tabella che segue riporta i valori stimati per l'affidamento di **appalti di forniture e servizi**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **che ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento**:

CONTRATTI SOTTOSOGLIA (ossia inferiori alla soglia europea pari a € 431.000,00)	IMPORTO	
A)	0,01 euro	< 140.000,00 euro
B)	140.000,00 euro	< 443.000,00 euro

3.4. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

La tabella che segue riporta i valori stimati per l'affidamento di **appalti di servizi di ingegneria e architettura e di supporto tecnico-amministrativo**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **che ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento**:

CONTRATTI SOTTOSOGLIA (ossia inferiori alla soglia europea pari a € 431.000,00)	IMPORTO

A)	0,01 euro	< 140.000,00 euro
B)	140.000,00 euro	< 443.000,00 euro

3.5. SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA E METODI DI CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Gli importi delle soglie di rilevanza europea indicate nelle tabelle devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto **dall'art. 14, comma 3, del Codice**, ovvero le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che troverà diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi **dell'art. 14, comma 4, del Codice** il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Ai sensi **dell'art. 14, comma 6, del Codice** la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni **del Codice** relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme **del Codice**, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

Ai sensi **dell'art. 14, comma 7, del Codice** l'importo stimato dell'appalto è quantificato al momento al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

Si richiamano integralmente tutte le altre disposizioni **di cui all'art. 14, del Codice**.

4. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Compete al Consiglio di amministrazione (in seguito C.d.A.) proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il programma delle opere da realizzarsi nel corso degli esercizi finanziari.

Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presuntivo della spesa;
b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione dei programmi.

Il C.d.A. adotta gli atti che attuano i programmi e gli indirizzi dell'Assemblea, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale della Società.

Per le opere espressamente considerate nel programma, il C.d.A. provvede:

a) ad approvare i progetti delle opere;
b) a costituire le eventuali commissioni giudicatrici ai sensi **dell'art. 93, del Codice**;

c) ad approvare le varianti in corso d'opera di competenza e gli atti relativi di concordamento di nuovi prezzi;
d) a definire le controversie eventualmente insorte con l'appaltatore per importi superiori alle competenze del Direttore Generale.

Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

a) necessità di lavori suppletivi o complementari al progetto approvato che comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale dell'Assemblea;
b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, ecc. eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

il C.d.A. adegua conseguentemente le previsioni di bilancio e di ogni altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

5. AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO

L'acquisizione di lavori, forniture, servizi e servizi di ingegneria e di architettura e di supporto tecnico-amministrativo, rilevanti ai fini **del presente Regolamento** viene di norma predefinita negli atti di programmazione della stazione appaltante (vds. art. 4).

Nell'ambito di quanto previsto dagli atti di programmazione il Dirigente e/o Funzionario preposto al Settore e/o Ufficio cui compete l'acquisizione delle prestazioni, cura le relative attività istruttorie, propositive e preparatorie, all'esito delle quali si procede con l'avvio della procedura di affidamento.

In accordo allo statuto della stazione appaltante e alla procura in affari attribuita al Direttore Generale attualmente vigenti, la procedura di affidamento per acquisizioni di valore pari all'importo di euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), viene avviata ed approvata direttamente dal Direttore Generale (in sua assenza dall'Amministratore Delegato o dal C.d.A.). Per importi superiori a euro 40.000,00 sino a euro 200.000,00 la procedura di affidamento deve ottenere l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato (in sua assenza del C.d.A.), mentre per importi superiori a euro 200.000,00 deve ottenere l'autorizzazione del C.d.A. o dell'Assemblea dei Soci.

In caso di urgenza le acquisizioni vengono disposte dal Direttore Generale e, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato, fatta salva la ratifica successiva da parte del C.d.A. o dell'Assemblea dei Soci per le acquisizioni di importo superiori a euro 200.000,00.

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti la stazione appaltante, con apposito atto (in seguito: determina a contrarre) adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, così come disposto **dall'art. 17, del Codice**.

In applicazione alle disposizioni di cui **all'art. 17, del Codice** e nel rispetto dei principi **di cui al Libro I, Parti I e II, del Codice** - per le norme applicabili ai settori speciali così come disposto **dall'art. 141, del Codice** - la determina a contrarre deve indicare:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;

- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità **all'art. 11, commi 2 e 2-bis e all'allegato I.01, del Codice**;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- la relativa copertura contabile;
- la durata dell'acquisizione;
- l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui opera la stazione appaltante, così come disposto **dall'art. 141, comma 5, del Codice**;
- gli altri elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale richiesti ai fini della partecipazione;
- i requisiti minimi di capacità economica finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, quando ciò sia necessario e/o dovuto;
- le eventuali garanzie fideiussorie e polizze assicurative richieste, così come previsto **dall'art. 1, comma 4, del Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico**;
- nel rispetto **dell'art. 119, del Codice** le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il responsabile unico del progetto designato.

Ai sensi **dell'art. 17, comma 2, del Codice** in caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Nel rispetto **dell'art. 11, comma 2, del Codice** in caso di affidamento diretto la determina a contrarre dovrà indicare anche il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità **al comma 1 e all'allegato I.01**. Infine, nel rispetto **dell'art. 11, comma 2-bis, del Codice** in caso di affidamento diretto e in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, la determina a contrarre dovrà indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

Ai sensi **dell'art. 17, comma 3, del Codice** la stazione appaltante dovrà procedere alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e dovrà concludere le procedure di selezione, previste **nel presente Regolamento**, nei termini indicati **nell'allegato I.3, del Codice**.

Ai sensi del combinato disposto **dall'art. 17, comma 3-bis, del Codice e dal comma 1, dell'allegato I.3, del Codice** i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi **dell'art. 15, commi 1 e 2, del Codice**, per ciascuna procedura di affidamento la stazione appaltante individua uno o più soggetti a cui affidare i compiti del responsabile unico del progetto (in seguito "RUP").

Inoltre, ove la natura della prestazione lo richieda e/o la stazione appaltante **lo ritenga necessario** - in quanto **gli artt. 114 e 115 del Codice non sono direttamente applicabili ai settori speciali** – la stazione appaltante nomina un Direttore dei lavori (per gli affidamenti di lavori) e un Direttore dell'esecuzione del contratto (per gli affidamenti di forniture, servizi e di servizi di ingegneria e architettura e di supporto tecnico-amministrativo), i quali svolgono i compiti attribuiti **dal Codice**.

Ai sensi **dell'art. 15, comma 2, secondo periodo, del Codice**, il RUP viene individuato, per ogni singola procedura, nell'atto di approvazione di cui al precedente art. 4, dall'organo aziendale competente ad approvare la determinazione a contrarre.

Per espresso rinvio **dell'art. 141, comma 3, lettera b), del Codice**, il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto **dall'art. 15, comma 2, del Codice e dall'allegato I.2, del Codice**, tra i dipendenti anche non aventi qualifica dirigenziale. Resta in ogni caso ferma la possibilità per la stazione appaltante, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti **di cui all'allegato I.2**., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

Ai sensi **dell'art. 2, comma 3, dell'allegato I.2, del Codice** il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste **dal Codice e dall'allegato I.2**. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Per il dettaglio dei requisiti di professionalità del RUP per gli appalti di lavori, di forniture, di servizi e di servizi di ingegneria e di architettura e di supporto tecnico-amministrativo, si rinvia **all'allegato I.2, del Codice** e specificatamente **agli artt. 4 e 5**.

I **compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi** sono specificati **all'art. 6, dell'allegato I.2, del Codice**.

I **compiti specifici del RUP per la fase di affidamento e per la fase dell'esecuzione** sono specificati rispettivamente **agli artt. 7 e 8, dell'allegato I.2, del Codice**.

Ai sensi **dell'art. 6, comma 3, dell'allegato I.2, del Codice** - relativamente **ai compiti comuni a tutti i contratti e le fasi** - il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da

specifiche disposizioni **del Codice** e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi **alla realizzazione dell'intervento pubblico** che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Ai sensi **dell'art. 7, comma 2, dell'allegato I.2, del Codice** il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni **del Codice** e, in ogni caso, svolge **tutti i compiti relativi alla fase di affidamento** che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Ai sensi **dell'art. 8, comma 5, dell'allegato I.2, del Codice** esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni **del Codice** e, in ogni caso, svolge **tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione** che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Ai sensi **dell'art. 93, comma 1, del Codice** nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con **il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai fini della selezione della migliore offerta la stazione appaltante nomina una Commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica.

Ai sensi **dell'art. 93, commi 1 e 2, del Codice** la Commissione giudicatrice, la cui nomina dovrà intervenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

Per la composizione della Commissione giudicatrice; per le modalità di svolgimento delle riunioni della stessa; per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti e per le incompatibilità dei commissari, si richiamano integralmente le disposizioni **dell'art. 93, commi 3, 4 e 5, del Codice**.

Ai sensi **dell'art. 93, comma 7, del Codice** nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con **il criterio del minor prezzo o costo**, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui **alle lettere b) e c) del comma 5, dell'art. 93, del Codice**.

7. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO PER L'ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI TELEMATICI DI OPERATORI ECONOMICI

7.1. LAVORI

Con riferimento **all'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**, gli affidamenti riguarderanno le seguenti categorie di lavori:

1) **Categoria A**) - **Costruzione e manutenzione di impianti elettrici**, di cui **alla categoria OG 11** Impianti tecnologici o **alla categoria OS 30** Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi **dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**;

2) **Categoria B**) - **Costruzione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e di depurazione**, di cui **alla categoria OS22 dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**;
3) **Categoria C) - Costruzione e manutenzione di pozzi di acqua potabile**, di cui **alla categoria OS21** Opere strutturali speciali **dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**;
4) **Categoria D) - Costruzione e manutenzione di serbatoi di acqua potabile**, di cui **alla categoria OG6** Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione **dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**;
5) **Categoria E) - Costruzione e manutenzione di stazioni di sollevamento acque**, di cui **alla categoria OG6** Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione **dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**;
6) **Categoria F) - Costruzione e manutenzione di reti idriche e di reti fognarie**, di cui **alla categoria OG6** Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione **dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**;
7) **Categoria G) - Costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali**, di cui **alla categoria OG1 dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**;
8) **Categoria H) - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica**, di cui **alla categoria OG8 dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**;
9) **Categoria I) -** Opere di accesso agli impianti, strade e parcheggi, di cui **alla categoria OG3** Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari **dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, disposta **dall'art. 71, del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209**, tutte le categorie SOA sono a qualificazione obbligatoria (vds. parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3255 del 30 gennaio 2025).

7.2. FORNITURE E SERVIZI

Con riferimento **al CPV - Sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti**, gli affidamenti riguarderanno le seguenti categorie di forniture e servizi:

FORNITURE

1) **Fornitura di attrezzature e macchine varie – CPV 30190000-7**
   - Attrezzature per laboratorio – F.01.01;
   - Attrezzature per lavori idraulici – F.01.02;

- Attrezzature impianti per trattamento acque reflue – F.01.03;
- Carri ponte, gru civili, paranchi ed ascensori – F.01.04;
- Contenitori e serbatoi – F.01.05;
- Funi, catene e cinghie – F.01.06;
- Attrezzature varie – F.01.07;
- Macchine operatrici (autogrù, pale meccaniche, escavatori e carrelli elevatori non targati ecc.) – F.01.08;

2) **Fornitura di materiali vari – CPV 30190000-7**
   - Bullonerie – F.02.01;
   - Conglomerati bituminosi – F.02.02;
   - Ferramenta, utensileria (manuale, elettrica e pneumatica) e attrezzatura per saldatura – F.02.03;
   - Gas laboratori chimici – F.02.04;
   - Gas tecnologici – F.02.05;
   - Legnami – F.02.06;
   - Lubrificanti ed olii applicazioni elettrotecniche – F.02.07;
   - Materiali di consumo per laboratorio – F.02.08;
   - Materiali edili – F.02.09;
   - Materiali inerti – F.02.10;
   - Metalli e leghe – F.02.11;
   - Prefabbricati in cls (pozzetti ecc.) – F.02.12;
   - Tenute meccaniche, baderne e cuscinetti – F.02.13;
   - Vernici e rivestimenti – F.02.14;
   - Materiali vari – F.02.15;
   - Lampade UV – F.02.16;
   - Acqua materia prima – F.02.17;
   - Abbigliamento – F.02.18;
   - Dispositivi di Protezione Individuale, materiale antinfortunistico e attrezzature – F.02.19;
   - Estintori – F.02.20;
   - Igieniche – F.02.21;
   - Medicinali primo soccorso – F.02.22;
   - Materiali per pulizie – F.02.23;
   - Articoli in plastica – F.02.24;
   - Segnaletica antinfortunistica e da cantiere – F.02.25;

3) **Fornitura di prodotti chimici e di processo – CPV 24327000-2**
   - Acido cloridrico – F.03.01;

- Carbone per trattamento acqua – F.03.02;
- Clorito sodico – F.03.03;
- Flocculante e policloruro – F.03.04;
- Ipoclorito di sodio – F.03.05;
- Pomice – F.03.06;
- Reagenti di laboratorio – F.03.07;
- Cloruro ferrico – F.03.08;
- Polielettrolita – F.03.09;
- Calce – F.03.10;
- Cloruro di sodio – F.03.11;
- Reagenti di processo vari (Acido solforico, soda ecc.) – F.03.12;
- Sabbia, microsabbia, silice per filtri – F.03.13;

4) **Fornitura di materiale elettrico – CPV 31000000**
   - Apparecchi illuminazione – F.04.01;
   - Batterie – F.04.02;
   - Alimentatori – F.04.03;
   - Cavi ed accessori – F.04.04;
   - Componenti impianti elettrotecnici – F.04.05;
   - Gruppi elettrogeni – F.04.06;
   - Gruppi di continuità – F.04.07;
   - Interruttori – F.04.08;
   - Inverter e avviatori – F.04.09;
   - Motori elettrici ed accessori – F.04.10;
   - Plc ed accessori – F.04.11;
   - Quadri comando – MT/BT – F.04.12;
   - Rifasamento – F.04.13;
   - Ventilatori e condizionatori – F.04.14;
   - Strumenti di misura – F.04.15;
   - Strumenti di misura elettriche – F.04.16;
   - Materiale elettrico vario – F.04.17;
5) **Fornitura di materiale di comunicazione – CPV 32000000-3**
   - Apparecchi per telecontrollo – F.05.01;
   - Apparecchi telefonici – F.05.02;
   - Comunicazioni radio – F.05.03;
6) **Fornitura di materiale idraulico – CPV 39715300-0**

- Elettrovalvole – F.06.01;
- Chiusini e griglie – F.06.02;
- Collari di presa e di tenuta – F.06.03;
- Colonne pozzo – F.06.04;
- Combi (Gruppi valvole) – F.06.05;
- Contatori ed accessori – F.06.06;
- Elettropompe orizzontali – F.06.07;
- Elettropompe verticali – F.06.08;
- Elettropompe sommerse – F.06.09;
- Elettropompe sommergibili – F.06.10;
- Pompe elettriche per spurgo, cantiere ecc. – F.06.11;
- Flange acciaio UNI e foratura speciale – F.06.12;
- Flange antisfilo e quick – F.06.13;
- Giunti adattabili e gibault – F.06.14;
- Giunti in due e tre pezzi – F.06.15;
- Giunti dielettrici– F.06.16;
- Giunti di smontaggio – F.06.17;
- Giunti di dilatazione – F.06.18;
- Guarnizione e cordame – F.06.19;
- Idranti – F.06.20;
- Materiale antincendio – F.06.21;
- Materiale idraulico vario – F.06.22;
- Motopompe (pompe con motore termico) – F.06.23;
- Pompe dosatrici e travaso – F.06.24;
- Pezzi speciali di ghisa sferoidale – F.06.25;
- Pezzi speciali in acciaio – F.06.26;
- Riduttori di pressione – F.06.27;
- Raccordi in ghisa malleabile – F.06.28;
- Raccordi in ottone – F.06.29;
- Rivestimenti isolanti e protettivi – F.06.30;
- Tubazioni acciaio – F.06.31;
- Tubazioni ghisa sferoidale – F.06.32;
- Tubazioni ed accessori in PEAD – F.06.33;
- Tubazioni ed accessori materiali plastici (PVC)– F.06.34;
- Attuatori per valvole – F.06.35;

- Valvole automatiche – F.06.36;
- Valvole a farfalla – F.06.37;
- Valvole a saracinesca – F.06.38;
- Valvole a sfera e rubinetti in acciaio ed ottone – F.06.39;
- Valvole di ritegno – F.056.40
- Valvole varie – F.06.41;

7) **Fornitura di macchinari e ricambi per depurazione – CPV 45252200-0**
   - Pompe speciali per depurazione – F.07.01;
   - Compressori per depurazione – F.07.02;
   - Cogeneratori impianti depurazione – F.07.03;
   - Ponti raschianti per depurazione – F.07.04;
   - Griglie per depurazione – F.07.05;
   - Fiaccole per depurazione – F.07.06;
   - Filtropresse per depurazione e apparecchiature per disidratazione depurazione – F.07.07;
   - Caldaie per depurazione – F.07.08;
   - Nastri per depurazione – F.07.09;
   - Ricambi speciali impianti di depurazione – F.07.10;
8) **Fornitura di strumentazioni e ricambi – CPV 38500000-0**
   - Strumenti da laboratorio – F.08.01;
   - Ricambi per strumenti da laboratorio – F.08.02;
   - Strumenti di misura per la rete – F.08.03;
   - Ricambi per strumenti di misura per la rete – F.08.04;
   - Strumenti vari – F.08.05;
   - Ricambi vari – F.08.06;
9) **Acquisto automezzi – CPV 34100000-8**
   - Acquisto automezzi – F.09.01;
10) **Acquisto ricambi e accessori automezzi – CPV 34300000-0**
   - Ricambi e accessori – F.10.01;
11) **Acquisto lubrificanti / carburanti**
   - Lubrificanti – F.11.01 – **CPV 09211000-1**;
   - Benzina senza piombo – F.11.02 – **CPV 09132100-4**;
   - Carburante diesel – F.11.03 – **CPV 09134100-8**;
12) **Forniture per ufficio – CPV 30192000-1**
   - Cancelleria – F.12.01;
   - Materiale di consumo informatico – F.12.02;

- Modulistica – F.12.03;
- Fax e fotocopiatrici – F.12.04;
- Fotocopisteria – F.12.05;
- Macchine per ufficio – F.12.06;
- Hardware – F.12.07;
- Software – F.12.08;
- Mobili ed accessori per l'ufficio – F.12.09.

SERVIZI

1) **Servizi di manutenzione idraulica – CPV 50510000-3**
   - Manutenzione elettropompe orizzontali – S.01.01;
   - Manutenzione elettropompe sommerse – S.01.02;
   - Manutenzione elettropompe sommergibili – S.01.03;
   - Manutenzione elettropompe verticali – S.01.04;
   - Manutenzione elettropompe varie – S.01.05;
   - Manutenzione motopompe – S.01.06;
   - Manutenzione valvole – S.01.07;
2) **Servizi di manutenzione materiale elettrico – CPV 50532000-3**
   - Manutenzione inverter e avviatori – S.02.01;
   - Manutenzione motori elettrici – S.02.02;
   - Manutenzione trasformatori – S.02.03;
   - Manutenzione elettriche varie – S.02.04;
3) **Servizi di manutenzione di sistemi di comunicazione – CPV 50334400-9**
   - Manutenzione apparati telecontrollo – S.03.01;
   - Manutenzione apparati telefonici – S.03.02;
   - Manutenzione comunicazioni radio – S.03.03;
4) **Servizi di manutenzione strumentazioni – CPV 50000000-5**
   - Manutenzione strumenti vari – S.04.01;
   - Manutenzione strumenti di laboratorio – S.04.02;
   - Manutenzione strumenti di misura per la rete – S.04.03;
5) **Servizi di manutenzione automezzi – CPV 50100000-6**
   - Riparazione e manutenzione pneumatici – S.05.01;
   - Riparazioni carrozzerie – S.05.02;
   - Riparazioni impianto elettrico – S.05.03;
   - Riparazioni meccaniche– S.05.04;
6) **Servizi di lavaggio automezzi**

- Lavaggi – S.06.01; **– CPV 50112300-6**

7) **Servizi di manutenzione vari – CPV 50000000-5**
   - Manutenzione cancelli – S.07.01;
   - Manutenzione carriponte, gru e accessori – S.07.02;
   - Manutenzione impianti riscaldamento e condizionamento – S.07.03
   - Manutenzione attrezzature varie – S.07.04;
8) **Servizi di manutenzione verde**
   - Manutenzione verde– S.08.01; **– CPV 77310000-6**
9) **Servizi di manutenzione per uffici – CPV 50300000-8**
   - Manutenzione fax e fotocopiatrici – S.09.01;
   - Manutenzione macchine d'ufficio – S.09.02;
   - Manutenzione hardware – S.09.03
   - Manutenzione software– S.09.04;
   - Manutenzione arredi – S.09.05;
10) **Servizi vari – CPV 98300000-6**
   - Noli attrezzature, automezzi e macchine operatrici – S.10.01;
   - Servizi diversi di depurazione – S.10.02;
   - Posa contatori – S.10.03
   - Ricerca fughe – S.10.04;
   - Consulenze legali e notarili – S.10.05;
   - Consulenze amministrative e finanziarie – S.10.06;
   - Inserzioni e pubblicazioni bandi – S.10.07;
   - Studi e progettazione grafica – S.10.08
   - Servizi di pulizia – S.10.09;
   - Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione – S.10.10;
   - Smaltimento rifiuti e materiali (escluso fanghi, vaglio e sabbia da impianto di depurazione) – S.10.11;
   - Sorveglianza – S.10.12;
   - Studi e consulenze tecniche – S.10.13
   - Consulenze e analisi laboratori – S.10.14
   - Sondaggi geologici – S.10.15;
   - Trasporti e recapiti – S.10.16;
   - Lettura contatori – S.10.17;
   - Somministrazione lavoro temporaneo – S.10.18;
   - Buoni pasto – S.10.19;

- Recupero crediti d'utenza – S.10.20
- Servizi assicurativi – S.10.21;
- Spurgo e pulizie vasche e manufatti – S.10.22;
- Rigenerazione carbone attivo – S.10.23;
- Cartografia computerizzata – S.10.24;
- Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento personale – S.10.25;
- Contributi e sponsorizzazioni – S.10.26;
- Quote associative – S.10.27;
- Rappresentanza e immagine – S.10.28
- Emergenza idrica – S.10.29;
- Gestione del servizio idrico integrato – S.10.30.

7.3. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO – AMMINISTRATIVO

Con riferimento **alla tabella Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016** gli incarichi riguarderanno le seguenti le seguenti categorie e destinazioni funzionali, con indicazione dell'ID. Opere:

- **CATEGORIA EDILIZIA**:

  Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato – ID. Opere: E.01 – E.02;

  Residenza – ID. Opere: E.05;

  Sedi amministrative – ID. Opere: E.16;

  Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali assistite – ID. Opere: E.17;

  Edifici e manufatti esistenti – ID. Opere: E.20;

- **CATEGORIA STRUTTURE**:

  Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni – ID. Opere: S.01 – S.02;

  Strutture, Opere infrastrutturali puntuali – ID. Opere: S.03 – S.04;

  Strutture speciali – ID. Opere: S.05 – S.06;

- **CATEGORIA - IMPIANTI**:

  Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni – ID. Opere: IA.01 – IA.02;

  Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole

  apparecchiature per laboratori e impianti pilota – ID. Opere: IA.03 – IA.04;

  Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche – ID. Opere: IB.04;

  Impianti pilota e impianti di depurazione complessi – ID. Opere: IB.06 – IB.07;

  Impianti per la produzione di energia - Laboratori complessi – ID. Opere: IB.12;

- **CATEGORIA - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'**:
  Manutenzione – ID. Opere: V.01;
  Viabilità ordinaria – ID. Opere: V.02;
- **CATEGORIA - IDRAULICA**:
  Opere di bonifica e derivazioni – ID. Opere: D.02;
  Acquedotti e fognature – ID. Opere: D.04 – D.05;
- **CATEGORIA - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**:
  Sistemi informativi – ID. Opere: T.01;
  Sistemi e reti di telecomunicazione – ID. Opere: T.02;
- **CATEGORIA - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA' FORESTE**:
  Interventi recupero, riqualificazione ambientale – ID. Opere: P.03.

Con riferimento **all'allegato I.13 – Determinazione dei parametri per la progettazione e all'annessa tabella A, del Codice** (articolo 41, comma 15, del Codice) e **alla tabella Z-2 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016** gli incarichi riguarderanno le seguenti fasi prestazionali:

- **FASE A.0 – ATTIVITA' PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE**:
  Qa.0.02 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo; **Qa.0.04**: Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici;
- **FASE A – ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE:**
  a.I) Studi di fattibilità:
  QaI.01 Relazione illustrativa - **QaI.02** Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici - **QaI.03** Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari;
  a.II) Stime e valutazioni:
  QaII.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001) - **QaII.02** Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001) - **QaII.03** Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001);
  a.III) Rilievi studi ed analisi:
  QaIII.03 Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII);
- **FASE B – PROGETTAZIONE**:
  b.I) Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE):

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici – **QbI.02** Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto – **QbI.03** Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili – **QbI.04** Piano economico e finanziario di massima – **QbI.05** Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (prestazione richiesta esclusivamente nel caso di appalto integrato) – **QbI.06** Relazione geotecnica – **QbI.07** Relazione idrologica – **QbI.08** Relazione idraulica – **QbI.09** Relazione sismica e sulle strutture – **QbI.10** Relazione archeologica – **QbI.11** Relazione geologica – **QbI.12** Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche – **QbI.13** Studio di inserimento urbanistico – **QbI.14** Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (prestazione richiesta esclusivamente nel caso di appalto integrato) – **QbI.15** Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) – **QbI.16** Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza – **QbI.17** Studi di prefattibilità ambientale – **QbI.18** Piano di monitoraggio ambientale – **QbI.19** Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare – **QbI.20** Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare – **QbI.21** Prime indicazioni piano di manutenzione; **QbII.01** Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie – **QbII.02** Rilievi dei manufatti – **QbII.03** Disciplinare descrittivo e prestazionale – **QbII.04** Piano particellare d'esproprio – **QbII.05** Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (la relativa aliquota deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere e al PFTE in caso di appalto integrato) – **QbII.06** Studio di inserimento urbanistico – **QbII.07** Rilievi planoaltimetrici – **QbII.08** Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (la relativa aliquota non si applica in caso di appalto integrato in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota QbI.05.) – **QbII.09** Relazione geotecnica – **QbII.10** Relazione idrologica – **QbII.11** Relazione idraulica – **QbII.12** Relazione sismica e sulle strutture – **QbII.13** Relazione geologica – **QbII.14** Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti – **QbII.15** Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti – **QbII.16** Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali – **QbII.17** Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche – **QbII.18** Elaborati di progettazione antincendio – **QbII.19** Relazione paesaggistica – **QbII.20** Elaborati e relazioni per requisiti acustici – **QbII.21** Relazione energetica – **QbII.22** Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini – **QbII.23** Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC – **QbII.24** Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale – **QbII.25** Piano di monitoraggio ambientale – **QbII.26** Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva – **QbII.27** Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva;

b.III) Progettazione esecutiva:

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi – **QbIII.02** Particolari costruttivi e decorativi – **QbIII.03** Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera – **QbIII.04** Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma – **QbIII.05** Piano di

manutenzione dell'opera – **QbIII.06** Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche – **QbIII.07** Piano di Sicurezza e Coordinamento – **QbIII.08** Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva – **QbIII.09** Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva – **QbIII.10** Supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto – **QbIII.11** Supporto al RUP per la validazione del progetto. **Per le altre disposizioni si rinvia alla nota di lettura in calce alla Tabella A**.

- **FASE C – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE**:

  c.I) Esecuzione dei lavori:

  QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione – **QcI.02** Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile – **QcI.03** Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione – **QcI.04** Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori – **QcI.05** Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo – **QcI.05.01** Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO – **QcI.06** Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere – **QcI.07** Variante delle quantità del progetto in corso d'opera – **QcI.08** Variante del progetto in corso d'opera – **QcI.09** Contabilità dei lavori a misura – **QcI.10** Contabilità dei lavori a corpo – **QcI.11** Certificato di regolare esecuzione – **QcI.12** Coordinamento della sicurezza in esecuzione – **QcI.13** Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.;

- **FASE D.1 – VERIFICHE E COLLAUDI**:

  QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo – **QdI.02** Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) – **QdI.03** Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) – **QdI.04** Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) – **QdI.05** Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica;

- **FASE E.1 – MONITORAGGI**:

  QeI.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18, 28 Parte III All. 1 - All. 7 d.Lgs.152/2006).

8. PRINCIPI COMUNI

L'affidamento dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e di architettura e di supporto tecnico-amministrativo di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, si svolgono nei principi di cui **al Libro I, Parti I** (eccetto l'art. 6) **e II, del Codice.**

Gli affidamenti di cui **al presente Regolamento** avvengono nel rispetto del principio della rotazione.

In applicazione **del principio di rotazione** è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi **in cui due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di forniture, servizi e servizi di ingegneria e di architettura e di supporto tecnico-amministrativo.

Ai fini del rispetto del principio di rotazione, la stazione appaltante intende ripartire gli affidamenti nelle seguenti fasce in base al valore economico:

LAVORI

PROCEDURE APPLICABILI (vds. relativo articolo del Regolamento)	FASCE DI IMPORTO	
A) Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici	0,01 euro	< 5.000,00 euro
B) Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici	5.000,00 euro	< 150.000,00 euro
C) Procedura negoziata senza bando	150.000,00 euro	< 1.000.000,00 euro
D) Procedura negoziata senza bando	1.000.000,00 euro	< 5.538.000,00 euro

FORNITURE E SERVIZI

PROCEDURE APPLICABILI (vds. relativo articolo del Regolamento)	FASCE DI IMPORTO	
A) Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici	0,01 euro	< 5.000,00 euro
B) Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici	5.000,00 euro	< 140.000,00 euro
C) Procedura negoziata senza bando	140.000,00 euro	< 443.000,00 euro

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

PROCEDURE APPLICABILI (vds. relativo articolo del Regolamento)	FASCE DI IMPORTO	
A) Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici	0,01 euro	< 5.000,00 euro
B) Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici	5.000,00 euro	< 140.000,00 euro
C) Procedura negoziata senza bando	140.000,00 euro	< 443.000,00 euro

Avendo ripartito gli affidamenti nelle suddette fasce, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto segue.

Nel rispetto **dell'art. 49, comma 4, del Codice** in casi motivati, con riferimento **alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del**

precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure negoziate senza bando, di cui ai seguenti articoli, la stazione appaltante **non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata**.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

9. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

9.1. AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO

Tali lavori possono essere affidati agli operatori economici di cui **all'art. 65, del Codice**, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determina a contrarre, sulla base delle disposizioni **del presente Regolamento** e nell'ambito non esaustivo delle categorie di cui **all'art. 7.1, del medesimo**.

La stazione appaltante procede all'affidamento dei contratti di lavori mediante **affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (vds. artt. 50, comma 1, lettera a), del Codice e art. 28, comma 1, dell'allegato II.12, del Codice), **anche individuati tra gli iscritti nell'elenco istituito dalla stessa**.

Nel rispetto **dell'art. 17, comma 2, del Codice**, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto mediante determina a contrarre, che deve contenere: **l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta**, **ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.** Ai sensi **dell'art. 11, comma 2, del Codice**, la determina a contrarre deve indicare **il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento**.

L'operatore economico deve essere in possesso della patente a crediti nei casi previsti **dall'art. 27, del d.lgs. n. 81/2008**; dei requisiti di ordine generale di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice**, nonché dei seguenti requisiti di ordine speciale di cui **all'art. 100, del Codice e all'art. 28, dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**:

a) **<u>Idoneità professionale</u>**

1. iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'affidamento (art. 100, commi 1, lettera a) e 12, del Codice);
2. patente a crediti rilasciata dal Ministero del Lavoro, **obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024** per gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA e anche per gli operatori

economici in possesso di attestazione SOA di classifica inferiore alla III (art. 27, del d.lgs. n. 81/2008);

b) **Requisiti di ordine tecnico-organizzativo** (art. 28, comma 1, dell'allegato II.12, del Codice)

1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di affidamento non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di affidamento;
3. adeguata attrezzatura tecnica.

Fatto salvo quanto previsto **dall'art. 27, del d.lgs. n. 81/2008**, nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti, così come **disposto dall'art. 28, comma 2, dell'allegato II.12, del Codice**.

Per l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 5.000 euro la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. In tal caso, la stazione appaltante procede comunque - prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 18, comma 1, del Codice** - alla consultazione del casellario ANAC; alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); alla verifica del possesso della patente a crediti nei casi previsti **dall'art. 27, del d.lgs. n. 81/2008** e alla verifica dei requisiti speciali di cui **agli artt. 50, comma 1, lettera a) e 100, del Codice e all'art. 28, dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**, nonché delle eventuali condizioni soggettive che leggi vigenti stabiliscono in relazione a specifiche attività (ad esempio white list ex art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e/o Albo Nazionale Gestori Ambientali ecc.).

Per tali affidamenti è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Per l'affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a euro 150.000 la stazione appaltante - prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 18, comma 1, del Codice** – procede alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice**; alla verifica del possesso della patente a crediti nei casi previsti **dall'art. 27, del d.lgs. n. 81/2008** e dei requisiti di ordine speciale di cui **agli artt. 50, comma 1, lettera a) e 100, del Codice e all'art. 28, dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**, nonché delle eventuali condizioni soggettive che leggi vigenti stabiliscono in relazione a specifiche attività (ad esempio white listi ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012 e/o Albo Nazionale Gestori Ambientali ecc.).

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La verifica dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui **all'art. 24 del Codice**.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi **dell'art. 24, del Codice**, la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui **all'art. 99, comma 3-bis, del Codice**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere **all'affidamento diretto** anche previo interpello di più operatori economici. La scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri indicati nella richiesta di offerta e dei requisiti generali e speciali previsti **dal Codice** e sopra richiamati.

Nelle procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui **all'art. 106, del Codice**.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva di cui **all'art. 117, del Codice** per l'esecuzione dei contratti di cui al presente articolo. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi **dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice**, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste **dall'art. 106, comma 8** e gli aumenti previsti **dall'art. 117, comma 2**.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 1, del Codice** per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione efficace. I termini dilatori previsti **dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice** non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo è pubblicato a livello nazionale con le modalità di cui **all'art. 85, del Codice**. Tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

9.2. AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO

Tali lavori possono essere affidati agli operatori economici di cui **all'art. 65, del Codice**, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determina a contrarre, sulla base delle disposizioni **del presente Regolamento** e nell'ambito non esaustivo delle categorie di cui **all'art. 7.1, del medesimo**.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene quanto indicato **all'art. 5, del presente Regolamento.**

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice;** della patente a crediti nei casi previsti **dall'art. 27, del d.lgs. n. 81/2008** e devono essere qualificati ai sensi **dell'art. 100, comma 4 e dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**.

La stazione appaltante procede all'affidamento dei contratti di lavori **di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro**, mediante **procedura negoziata senza bando** previa consultazione **di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati **sulla base a indagini di mercato** o **tramite elenchi di operatori economici**, con le modalità di seguito indicate.

L'indagine di mercato

L'indagine di mercato **- svolta tramite la piattaforma SINTEL -** è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui **all'art. 35, del Codice** in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica **il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante**. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Ai sensi di cui **dell'art. 50, comma 2-bis, del Codice**, la stazione appaltante pubblica sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi **del comma 1, lettere c), d) ed e)**.

Elenchi di operatori economici

In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti **- sulla piattaforma SINTEL -** secondo le

modalità indicate nel relativo avviso e **nel presente Regolamento**. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità. L'avviso indica **i requisiti di ordine generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo**. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. Fatto salvo quanto previsto **dall'art. 27, del d.lgs. n. 81/2008**, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avviene via PEC e, a sua volta, l'operatore economico deve darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre.

Il confronto competitivo

Una volta conclusa **l'indagine di mercato** e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli **elenchi telematici** costituiti, la stazione appaltante invita contemporaneamente gli operatori economici individuati – **in numero non inferiore a cinque**, ove esistenti – a partecipare alla procedura negoziata senza bando. Tale procedura sarà **svolta tramite la piattaforma SINTEL**.

La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui **almeno**:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità **all'art. 11, commi 2 e 2-bis e all'allegato I.01, del Codice**

c) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;

d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e le penali (di norma stabilite dal Capitolato speciale d'Appalto – vds. art. 32, comma 1, lettera a), dell'allegato I.7, del Codice);

f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto **dagli artt. 50, comma 4 e 108, del Codice**;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie fideiussorie e polizze assicurative così come previsto **dall'art. 1, comma 4, del Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico**;

i) le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario nel rispetto **dell'art. 119, del Codice**;

j) il nominativo del RUP;

k) la clausola di revisione dei prezzi di cui **all'art. 60, del Codice**;

l) nel caso di applicazione del minor prezzo ai sensi **degli artt. 50, comma 4 e 108, comma 1, del Codice**, la previsione dell'esclusione automatica delle offerte di cui **all'art. 54, del Codice**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La stazione appaltante indica nella lettera di invito il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti **nell'allegato II.2, del Codice** lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili **dell'allegato II.2.**;

m) la data, l'ora e il luogo di apertura delle offerte.

Le sedute di gara e le relative attività devono essere verbalizzate.

Nel caso di aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Nella procedura negoziata senza bando di cui al presente articolo, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui **all'art. 106, del Codice**, salvo i casi in cui - in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura - ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella determina a contrarre. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. Ai sensi **dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice**, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste **dall'art. 106, comma 8** e gli aumenti previsti **dall'art. 117, comma 2**.

Ai sensi **dell'art. 17, comma 5, del Codice** l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

La verifica dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui **all'art. 24 del Codice**.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi **dell'art. 24, del Codice**, la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui **all'art. 99, comma 3-bis, del Codice**.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Stipula del contratto

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva di cui **all'art. 117, del Codice** per l'esecuzione dei contratti di cui al presente articolo. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi **dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice**, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste **dall'art. 106, comma 8** e gli aumenti previsti **dall'art. 117, comma 2**.

Ai sensi **dell'art. 17, comma 7, del Codice** una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto **dall'art. 18, del Codice**.

Ai sensi **dell'art. 50, comma 6, del Codice** dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 1, del Codice** il contratto è stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione efficace. I termini dilatori previsti **dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice** non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Per le informazioni da comunicare ai candidati e agli offerenti, si richiamano integralmente le disposizioni di cui **all'art. 90, del Codice**.

Per i contratti di cui al presente articolo la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo è pubblicato a livello nazionale con le modalità di cui **all'art. 85, del Codice**. Tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

9.3. AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.538.000,00 EURO

Tali lavori possono essere affidati agli operatori economici di cui **all'art. 65, del Codice**, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determina a contrarre, sulla base delle disposizioni **del presente Regolamento** e nell'ambito non esaustivo delle categorie di cui **all'art. 7.1, del medesimo**.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene quanto indicato **all'art. 5, del presente Regolamento**.

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice**; della patente a crediti nei casi previsti **dall'art. 27, del d.lgs. n. 81/2008** e devono essere qualificati ai sensi **dell'art. 100, comma 4 e dell'allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Codice**.

La stazione appaltante procede all'affidamento dei contratti di lavori **di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.538.000 euro**, mediante **procedura negoziata senza bando** previa consultazione **di almeno dieci operatori economici, ove esistenti**, individuati **sulla base a indagini di mercato** o **tramite elenchi di operatori economici**, con le modalità di seguito indicate. È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui **alla Parte IV del Libro II – dell'appalto, del Codice**, **per le parti applicabili ai settori speciali**.

L'indagine di mercato

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**.

Elenchi di operatori economici

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**.

Il confronto competitivo

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**, fatto salvo quanto segue.

Una volta conclusa **l'indagine di mercato** e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli **elenchi telematici** costituiti, la stazione appaltante invita contemporaneamente gli operatori economici individuati – **in numero non inferiore a dieci**, ove esistenti – a partecipare alla procedura negoziata senza bando. Tale procedura sarà **svolta tramite la piattaforma SINTEL**.

Stipula del contratto

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**.

9.4. AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra **il RUP o altro tecnico** dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati **dal RUP o da altro tecnico** dell'amministrazione competente.

Per tutte le altre disposizioni si richiama integralmente **l'art. 140, del Codice**.

10. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

10.1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO

Tali prestazioni possono essere affidate agli operatori economici di cui **all'art. 65, del Codice**, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determina a contrarre, sulla base delle disposizioni **del presente Regolamento** e nell'ambito non esaustivo delle categorie di cui **all'art. 7.2, del medesimo**.

La stazione appaltante procede all'affidamento dei contratti di forniture e servizi mediante **affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, **anche individuati tra gli iscritti nell'elenco istituito dalla stessa**.

Nel rispetto **dell'art. 17, comma 2, del Codice**, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto

mediante determina a contrarre, che deve contenere: **l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta**, **ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice**, la determina a contrarre deve indicare **il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento**.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice**, nonché – nelle more del regolamento di qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture – dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui **all'art. 100, del Codice**:

a) **Idoneità professionale** (art. 100, commi 1, lettera a), 3 e 12, del Codice)

   Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'affidamento.

b) **Requisiti di capacità tecnica e professionale** (art. 50, comma 1, lettera b), del Codice)

   1. Documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. In tal caso, la stazione appaltante procede comunque – prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 18, comma 1, del Codice** – alla consultazione del casellario ANAC; alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e alla verifica dei requisiti speciali, nonché delle eventuali condizioni soggettive che leggi vigenti stabiliscono in relazione a specifiche attività (ad esempio white list ex art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e/o Albo Nazionale Gestori Ambientali

Per tali affidamenti è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Per l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a euro 140.000 la stazione appaltante – prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 18, comma 1, del Codice** – procede alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice** e dei requisiti di ordine speciale di cui **agli artt. 50, comma 1, lettera b) e 100, del Codice**, nonché delle eventuali condizioni soggettive che leggi vigenti stabiliscono in relazione a specifiche attività (ad esempio white list ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012 e/o Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La verifica dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui **all'art. 24 del Codice**.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi **dell'art. 24, del Codice**, la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui **all'art. 99, comma 3-bis, del Codice**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere **all'affidamento diretto** anche previo interpello di più operatori economici. La scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri indicati nella richiesta di offerta e dei requisiti generali e speciali previsti **dal Codice** e sopra richiamati

Nelle procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui **all'art. 106, del Codice**.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva di cui **all'art. 117, del Codice** per l'esecuzione dei contratti di cui al presente articolo. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi **dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice**, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste **dall'art. 106, comma 8** e gli aumenti previsti **dall'art. 117, comma 2**.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 1, del Codice** per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione efficace. I termini dilatori previsti **dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice** non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo è pubblicato a livello nazionale con le modalità di cui **all'art. 85, del Codice**. Tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

10.2. AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE A 443.000 EURO

Tali prestazioni possono essere affidate agli operatori economici di cui **all'art. 65, del Codice**, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determina a contrarre, sulla base delle disposizioni **del presente Regolamento** e nell'ambito non esaustivo delle categorie di cui **all'art. 7.2, del medesimo**.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene quanto indicato **all'art. 5, del presente Regolamento.**

La stazione appaltante procede all'affidamento dei contratti di forniture e servizi **di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a 443.000 euro**, mediante **procedura negoziata senza bando** previa consultazione **di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati **sulla base a indagini di mercato** o **tramite elenchi di operatori economici**, con le modalità di seguito indicate.

L'indagine di mercato

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**.

Elenchi di operatori economici

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**.

Il confronto competitivo

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**., fatto salvo quanto segue.

Una volta conclusa **l'indagine di mercato** e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli **elenchi telematici** costituiti, la stazione appaltante invita contemporaneamente gli operatori economici individuati – **in numero non inferiore a cinque**, ove esistenti – a partecipare alla procedura negoziata senza bando. Tale procedura sarà **svolta tramite la piattaforma SINTEL**.

La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui **almeno**:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità **all'art. 11, commi 2 e 2-bis e all'allegato I.01, del Codice**
c) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara di cui **all'art. 100, del Codice**;
d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e le penali;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto **dagli artt. 50, comma 4 e 108, del Codice**;
g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l'eventuale richiesta di garanzie fideiussorie così come previsto **dall'art. 1, comma 4, del Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico**;
i) l'eventuale richiesta di polizze assicurative (R.C.T.);
j) le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario nel rispetto **dell'art. 119, del Codice**;
k) il nominativo del RUP;
l) la clausola di revisione dei prezzi di cui **all'art. 60, del Codice**;
m) nel caso di applicazione del minor prezzo ai sensi **degli artt. 50, comma 4 e 108, comma 1, del Codice** la previsione – **applicabile ai soli appalti di servizi e non di forniture** – dell'esclusione automatica delle offerte di cui **all'art. 54, del Codice**, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La stazione appaltante indica nella lettera di invito il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti **nell'allegato II.2, del Codice** lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili **dell'allegato II.2.**;
n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico;
o) la data, l'ora e il luogo di apertura delle offerte.

Le sedute di gara e le relative attività devono essere verbalizzate.

Stipula del contratto

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**., fatto salvo quanto segue.

Per i contratti di cui al presente articolo la stazione appaltante mediante i propri responsabili verificherà la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

11. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

11.1. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO

Tali prestazioni possono essere affidate agli operatori economici di cui **all'art. 66, del Codice**, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determina a contrarre, sulla base delle disposizioni **del presente Regolamento** e nell'ambito non esaustivo delle categorie di cui **all'art. 7.3, del medesimo**.

La stazione appaltante procede all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura e di supporto tecnico-amministrativo mediante **affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, **anche individuati tra gli iscritti nell'elenco istituito dalla stessa**.

Nel rispetto **dell'art. 17, comma 2, del Codice**, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto mediante determina a contrarre, che deve contenere: **l'oggetto dell'affidamento, l'importo del corrispettivo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta**, **ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.**

Il corrispettivo deve essere calcolato nel rispetto **dell'allegato I.13 – Determinazione dei parametri per la progettazione, del Codice**. Ai sensi **dell'art. 41, comma 15-quater), del Codice**, il corrispettivo può essere ridotto in percentuale non superiore al 20 per cento.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice**, dei seguenti requisiti minimi stabiliti **nella Parte V, dell'allegato II.12 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, del Codice**, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui **agli artt. 50, comma 1, lettera b) e 100, del Codice**:

a) **Idoneità professionale** (art. 100, commi 1, lettera a) e 3, del Codice)

   (per le società) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'affidamento.

b) **Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento** (art. 66, comma 2, del Codice)

- Per i requisiti **dei professionisti singoli o associati**, si richiamano integralmente i requisiti di cui **all'art. 34, della Parte V, dell'allegato II.12, del Codice**.
- Per i requisiti **delle società di professionisti**, si richiamano integralmente i requisiti di cui **all'art. 35, della Parte V, dell'allegato II.12, del Codice**.
- Per i requisiti **delle società di ingegneria**, si richiamano integralmente i requisiti di cui **all'art. 36, della Parte V, dell'allegato II.12, del Codice**.
- Per i requisiti **degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura**, si richiamano integralmente i requisiti di cui **all'art. 37, della Parte V, dell'allegato II.12, del Codice**.
- Per i requisiti **dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE**, si richiamano integralmente i requisiti di cui **all'art. 38, della Parte V, dell'allegato II.12, del Codice**.

c) **Requisiti di capacità tecnica e professionale** (art. 50, comma 1, lettera b), del Codice)

Documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per l'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura e di supporto tecnico-amministrativo di importo inferiore a 5.000 euro la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. In tal caso, la stazione appaltante procede comunque - prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 18, comma 1, del Codice** - alla consultazione del casellario ANAC; alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e alla verifica dei requisiti speciali, nonché delle eventuali condizioni soggettive che leggi vigenti stabiliscono in relazione a specifiche attività.

Per tali affidamenti è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Per l'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura e di supporto tecnico-amministrativo di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a euro 140.000 la stazione appaltante - prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui **all'art. 18, comma 1, del Codice** – procede alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice**, dei requisiti minimi stabiliti **nella Parte V, dell'allegato II.12 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, del Codice**, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui **all'art. 100, del Codice**,

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La verifica dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui **all'art. 24 del Codice**.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi **dell'art. 24, del Codice**, la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui **all'art. 99, comma 3-bis, del Codice**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere **all'affidamento diretto** anche previo interpello di più operatori economici. La scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri indicati nella richiesta di offerta e dei requisiti generali e speciali previsti **dal Codice** e sopra richiamati.

Nelle procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante **non richiede la garanzia provvisoria** di cui **all'art. 106, del Codice**.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante **non richiedere la garanzia definitiva** di cui **all'art. 117, del Codice** per l'esecuzione dei contratti di cui al presente articolo. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi **dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice**, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste **dall'art. 106, comma 8** e gli aumenti previsti **dall'art. 117, comma 2**.

Nelle procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante richiede la polizza professionale di cui **all'art. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137**.

In caso di incarichi di progettazione e **se applicabile**, richiede la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria da rendere in conformità allo **Schema tipo 2.2, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193, del 16 settembre 2022**.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 1, del Codice** per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione efficace. I termini dilatori previsti **dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice** non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo è pubblicato a livello nazionale con le modalità di cui **all'art. 85, del Codice**. Tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

11.2. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE A 443.000 EURO

Tali prestazioni possono essere affidate agli operatori economici di cui **all'art. 66, del Codice**, in conformità alle previsioni degli atti di programmazione e della determina a contrarre, sulla base delle disposizioni **del presente Regolamento** e nell'ambito non esaustivo delle categorie di cui **all'art. 7.3, del medesimo**.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene quanto indicato **all'art. 5, del presente Regolamento.**

La stazione appaltante procede all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura e di supporto tecnico-amministrativo **di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a 443.000 euro**, mediante **procedura negoziata senza bando** previa consultazione **di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati **sulla base a indagini di mercato** o **tramite elenchi di operatori economici**, con le modalità di seguito indicate.

L'indagine di mercato

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**.

Elenchi di operatori economici

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**.

Il confronto competitivo

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui **al precedente articolo 9.2**., fatto salvo quanto segue.

La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui **almeno**:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo corrispettivo calcolato nel rispetto **dell'allegato I.13 – Determinazione dei parametri per la progettazione, del Codice** (art. 41, commi 15, 15-bis e 15-ter);
b) i requisiti di ordine generale di cui **agli artt. 94 e 95, del Codice**; i requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale stabiliti **nella Parte V, dell'allegato II.12 – Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, del Codice**;
c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e le penali;
e) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi **dell'art. 108, comma 2, lettera b), del Codice**, da formulare anche nel rispetto delle disposizioni di cui **all'art. 45, comma 15-bis, del Codice**;
f) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
g) l'eventuale richiesta di garanzia provvisoria e di garanzia definitiva di cui **agli artt. 106, comma 1 e 117, comma 1, del Codice**, così come previsto **dall'art. 1, comma 4, del Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico,** fatto salvo quanto previsto **dall'art. 106, comma 11, del medesimo**;
h) la richiesta della polizza professionale di cui **all'art. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137** e, nel caso di incarichi di progettazione e **se applicabile**, la richiesta della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria da rendere in conformità allo Schema tipo 2.2, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193, del 16 settembre 2022;
i) le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario nel rispetto **dell'art. 119, del Codice**;

j) il nominativo del RUP;

k) la clausola di revisione dei prezzi di cui **all'art. 60, del Codice**;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico;

m) la data, l'ora e il luogo di apertura delle offerte.

Le sedute di gara e le relative attività devono essere verbalizzate.

Nel caso di aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Nella procedura negoziata senza bando di cui al presente articolo, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui **all'art. 106, del Codice**, salvo i casi in cui - in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura - ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella determina a contrarre.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. Ai sensi **dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice**, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste **dall'art. 106, comma 8** e gli aumenti previsti **dall'art. 117, comma 2**.

Ai sensi **dell'art. 106 comma 11, del Codice**, la garanzia provvisoria non è richiesta per gli appalti aventi oggetto la redazione della progettazione e dei piani di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Ai sensi **dell'art. 17, comma 5, del Codice** l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

La verifica dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui **all'art. 24 del Codice**.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi **dell'art. 24, del Codice**, la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui **all'art. 99, comma 3-bis, del Codice**.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Stipula del contratto

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva di cui **all'art. 117, del Codice** per l'esecuzione dei contratti di cui al presente articolo. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi **dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice**, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste **dall'art. 106, comma 8** e gli aumenti previsti **dall'art. 117, comma 2**.

La stazione appaltante richiede la polizza professionale di cui **all'art. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137**. In caso di incarichi di progettazione e **se applicabile**, richiede la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria da rendere in conformità allo **Schema tipo 2.2, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193, del 16 settembre 2022**.

Ai sensi **dell'art. 17, comma 7, del Codice** una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto **dall'art. 18, del Codice**.

Ai sensi **dell'art. 50, comma 6, del Codice** dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni ordinate dalla stazione appaltante.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 1, del Codice** il contratto è stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione efficace. I termini dilatori previsti **dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice** non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Per le informazioni da comunicare ai candidati e agli offerenti, si richiamano integralmente le disposizioni di cui **all'art. 90, del Codice**.

Per i contratti di cui al presente articolo la stazione appaltante mediante i propri responsabili verificherà la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo è pubblicato a livello nazionale con le modalità di cui **all'art. 85, del Codice**. Tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

12. RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di applicare le previsioni di cui **al Codice**, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e di architettura e di supporto tecnico-amministrativo, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

Ai sensi **dell'art. 14, comma 6, del Codice** la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni **del Codice** relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme **del Codice**, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Tali ragioni dovranno essere indicate nella determina a contrarre.

Ai sensi **dell'art. 141, comma 5, del Codice**, la stazione appaltante può determinare le dimensioni

dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui opera. Nel caso di suddivisione in lotti, la stazione appaltante indica nell'invito a presentare offerta o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

Ai sensi **dell'art. 10, comma 3, del Codice**, fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, la stazione appaltante può introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

13. PAGAMENTI

Le fatture delle prestazioni eseguite sono liquidate dalla stazione appaltante con la cadenza temporale stabilita nei documenti della procedura e/o nei capitolati speciali d'appalto e/o nei contratti e/o nelle lettere commerciali ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, come anche specificato nei precedenti articoli.

14. ONERI FISCALI

Gli importi indicati **nel presente Regolamento** sono sempre IVA esclusa.

15. NORME DI COMPORTAMENTO – D.LGS. N. 231/2011 – LEGGE N. 190/212

L'operatore economico concorrente e/o affidatario deve agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti delle altre imprese concorrenti. Gli operatori economici partecipanti alle procedure sono tenuti al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge n. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

L'operatore economico coinvolto in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla stazione appaltante si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della amministrazione aggiudicatrice che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti. All'operatore economico concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate. L'accesso agli atti potrà essere esercitato solo in conformità **all'art. 35, del Codice**.

L'operatore economico ha l'obbligo di segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro. Le imprese appaltatrici si impegnano a rispettare i limiti legislativi e i limiti indicati dalla stazione appaltante nella documentazione di gara relativi al subappalto; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente.

La violazione delle norme contenute nel presente articolo, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione e/o del contratto.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e del PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA predisposti dalla stazione appaltante obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni ivi contenute (pubblicati per la consultazione sul profilo di committente, nelle sezioni "Chi siamo", "Società trasparente", "Disposizioni generali" ai link "Programma per la trasparenza e l'integrità" e "Atti generali"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 28 maggio 2025.

L'Amministratore Delegato
CROSO Paolo